

Codice DB1413

D.D. 21 dicembre 2011, n. 3380

Demanio idrico fluviale. Concessione demaniale in sanatoria a titolo gratuito per realizzazione di rifacimento dell'attraversamento del rio Salvacia interferente con la Strada Comunale per la frazione San Giuseppe e la realizzazione di una piccola opera di difesa in sponda destra in corrispondenza dell'esistente mulattiera sul rio Torlone in Comune di Piedimulera (VB) - Istanza: Comune di Piedimulera.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di concedere al Comune di Piedimulera (VB), per il rifacimento dell'attraversamento del Rio Salvacia interferente con la Strada Comunale per la Frazione San Giuseppe nell'ambito dei lavori di "sistemazione idrogeologica e idraulico forestale nei Comuni di Piedimulera e Vanzone San Carlo sui rii Salvacia, Torlone e Valleggia" realizzati a cura della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, l'occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritti nell'autorizzazione idraulica citata in premessa;

2) di accordare la concessione a titolo gratuito per diciannove anni, successivi e continui, a decorrere dalla data della presente determinazione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3) di dare atto che, ai sensi della normativa regionale vigente in materia, il Comune di Piedimulera non è tenuto ad alcun versamento per il rilascio della concessione in oggetto;

4) di dare atto che l'importo di Euro 283,00= versato a titolo di indennizzo extracontrattuale per gli anni 2001-2003 sarà introitato sul Capitolo 30555 del bilancio 2011;

5) di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Giovanni Ercole